

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2485)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963

(V. Stampati nn. 102, 214, 228, 1018, 1823)

d'iniziativa dei deputati IOZZELLI e PENAZZATO (102); COMPAGNONI, LIZZADRI, SILVESTRI, CIANCA, VECCHIETTI, NANNUZZI, D'ONOFRIO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, CARRASSI, NATOLI Aldo, INGRAO, VENTURINI (214); COMPAGNONI, SILVESTRI, CIANCA, NANNUZZI, D'ONOFRIO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, CARRASSI, NATOLI, INGRAO (228); CALASSO Franco Pasquale, AVOLIO, BIANCO, CACCIATORE, GULLO, BARDINI, COLOMBI Arturo, COMPAGNONI, FRANCAVILLA, FERRARI Francesco, FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MAGNO, DE LAURO MATERA Anna, MINASI, MONASTERIO, PIRASTU, PELLEGRINO, ROMEO, SPECIALE (1018); SIMONACCI (1823)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1963*

Norme sui contratti a miglìoria in uso nelle provincie del Lazio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I rapporti a miglìoria in uso nelle provincie del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo miglìorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ritenuti rapporti a miglìoria quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglìoramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle miglìorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la durata del rapporto dell'attuale miglìoratorio si cumula con quella dei rapporti dei miglìoratori precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglìoratorio subentrato abbia

pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.

Art. 3.

In deroga all'articolo 971 del Codice civile, l'affrancazione può esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonché della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti già spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale.

La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.

Art. 5.

Agli adempimenti del precedente articolo 4 provvede la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari.

Art. 6.

Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto può chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unità aziendale idonea ad una più razionale

utilizzo agraria, adeguata alla capacità lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa.

In tal caso il concedente è tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti per convenzione o per uso locale, una indennità pari all'ammontare del valore della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.

Il pagamento di tale indennità può essere effettuato in due rate annuali.

La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avrà esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a' termini dell'articolo 972, comma ultimo, del Codice civile.

Art. 7.

Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567.

Art. 8.

Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale.

Art. 9.

Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonché quelle contenute nell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.